aderisci

DEL SINDACATO SOCIALE SCUOLA ADERENTE ALLA

(Anno XIII) - Nuova serie - Anno V

N. 6 - 7 - giugno - luglio 1989

Spedizione in abbonamento postale - gr. III 70%

el Partito

constatazione di un male non sia sempre sufficiente a porvi dio. Fra i tanti mali dell'Italia mporanea ve ne è uno da tutti osciuto, talvolta anche da coche ne sono i diretti responsail male della partitocrazia. Esasforma la politica da attività ettualmente finalizzata all'integenerale ed al bene comune, zzo per realizzare interessi prie settoriali contrastanti con le ssità e i diritti dei cittadini.

partiti, che nel vigente sistema ngono nell'attività politica un preminente, tengono sempre o conto delle motivazioni ideahe dovrebbero essere a fondato della loro legittimità, risollo la loro funzione nell'acquisie di un potere utilizzabile per urarsi quei vantaggi che senza, sso e con le regolari procedure bbe impossibile conseguire.

iò che risulta di particolare graè che tale degenerazione inveanche se in diversa misura, tutpartiti, compresi quelli di oppoone che dichiarano di essere mativa al sistema. In quest'ulcaso la logica del potere e dei pi di potere, non potendosi am-

Esiste la "terza via"? Quale "terza via"? Leggete



volume si può ritirare presso le sedi provinciali del Sindacato o avere direttamente a domicilio versando il contributo di lire 10 mila sul c.c.p. 61608006 intestato SINDACATO SOCIALE SCUOLA Via Magenta, 24 - 00185 Roma

piamente esercitare nelle sedi istituzionali dalle quali spesso si è esclusi, si esercita, con cinismo e spregiudicatezza non certamente minore, al proprio interno, dove, se l'entità degli interessi è inevitabilmente limitata, non per questo determinano competizioni più corrette e meno esasperate.

Onde evitare che possano esistere altre organizzazioni in grado di esercitare funzioni che potrebbero entrare in concorrenza o contrasto coi propri interessi, i partiti si sono da tempo premurati di cocostituire tutta una serie di organizzazioni collaterali perfettamente integrate nel sistema e contribuenti al suo mantenimento. Associazioni sportive, culturali e per il tempo libero, Cooperative e Sindacati sono spesso parte di un grosso apparato per avere il costante controllo della situazione.

Malgrado questa situazione, e rendendosi conto dell'evidenza delle anomalie che ne derivano, si è ormai da tempo sviluppato il discorso dell'autonomia sindacale. Tale autonomia è stata però, quando si è tentato di metterla veramente in pratica, fortemente boicottata, attuandola solo negli aspetti formali, stabilendo ad esempio l'incompatibilità fra incarichi dirigenziali sindacali e politici, ma non ha prodotto alcun effetto nella sostanza. I fatti dimostrano che quasi tutti i Sindacati di derivazione partitocratica, quando hanno cercato di accreditare nei confronti dei lavoratori l'opinione di essere controparte del potere politico e del Governo, in definitiva non ne hanno mai seriamente contrastato gli indirizzi e le scelte politiche negative. Il loro operato, malgrado il frequente linguaggio demagogico e l'apparente dissenso si è quasi sempre risolto più che nella tutela dei lavoratori in azioni tendendenti al loro condizionamento ed al loro controllo.

Questa situazione di fatto non annulla comunque il principio e la

GIUSEPPE OCCHINI

(continua in quarta pagina)

Per la promozione el Sindacato degli I. S. E. F.

Dopo una pausa piuttosto lunga siamo lieti di poter annunciare che il Prof. Antonio Fede riprende la collaborazione con il nostro giornale proponendo un articolo sulla riforma degli Istituti Superiori di Educazione Fisica

Da alcuni mesi si stanno incontrando ripetutamente in vari convegni esperti della disciplina di Educazione Fisica, delle più diverse parti politiche.

Lo scopo è quello di stimolare presso tutti i gruppi parlamentari, che lasciano da troppo tempo in archivio le proposte di legge che propongono, la costituzione di una facoltà di Educazione Fisica, il cui titolo abbia, finalmente, la dignità di laurea.

di Antonio Fede

Il problema è maturo, anche perché, le Università, non dipendono più dal Ministero della P.I. ma dal nuovo dicastero per la ricerca scientifica. Le riunioni si stanno sviluppando in profondità, tanto che risulta perdente l'ipotesi riduttiva di promuovere gli Istituti almeno a dipartimento.

Qualcuno, in verità, come i direttori dell'Isef di Roma, ha parlato di « dipartimento anomalo », ma la maggioranza degli esperti è rimasta sulle posizioni della massima rivendicazione, facoltà, nei con-

(Continua in quarta pagina)

Utilizzazioni Docenti

COMUNICATO STAMPA del 7 giugno 1989

Il giorno 7 giugno 1989 presso il Ministero della P.I. si sono incontrate la delegazione sindacale costituita da CGIL - CISL - UIL - SNALS -FIS e la delegazione di parte pubblica guidata dal Sottosegretario di Stato On. Beniamino Brocca per dare seguito alla negoziazione decentrata prevista dal D.P.R. 399 del 23 agosto 1988.

La F.I.S. (Federazione Italiana Scuola) nel prendere atto del testo predisposto dall'Amministrazione per la utilizzazione del personale docente appartenente alle scuole di ogni ordine grado ha ri-- parimenti al Sindacato SNALS (che invece aveva accettato e firmato assieme a CGIL - CISL -UIL l'intesa del 12 aprile con il Ministro Galloni) — di dover respingere tale documento e conseguentemente di non poter apporre la propria firma per le seguenti ragioni:

non può essere condivisa né nella forma né nella sostanza l'intesa politica raggiunta il 12 aprile fra i soliti sindacati e il ministro della P. I.;

— non è possibile gestire a livello amministrativo iniziative governative (decreto legge prima e legge di conversione poi), che si traducono in atti legislativi;

- non è ipotizzabile una responsabilità di correo del sindacato in atti unilaterali di governo su materia attinente la gestione del personale, problema quest'ultimo che rientra nella competenza esclusiva della trattativa triennale prevista per il rinnovo contrattuale.

Sanatoria e doppio canale

DECRETO-LEGGE SUL RECLUTAMENTO

Al momento di andare in macchina il Consiglio dei Ministri ha varato il decreto-legge che istituisce il doppio canale di reclutamento, per la cui realizzazione il Sindacato sociale si è a lungo battuto, sia in prima persona sia nell'ambito della FIS. Anche se presente Redazione del decreto, che per una serie di motivi propendiamo a ritenere definitiva — cioè scarsamente modificabile dalle Camere —, ci offre materia di perplessità, pensiamo che questa legge possa costituire

un punto fermo nella storia del'accesso alla docenza nella scuola pubblica italiana.

Ciò soprattutto perché introduce un elemento di razionalizzazione in una prassi burocratica che nella sclerosi ha perso qualsiasi ragione di efficienza.

Qui di seguito, per comodità dei lettori, elenchiamo sommariamente i punti qualificanti del provvedimento, riservandoci di fornire ulteriori comunicazioni nei prossimi numeri del giornale.

1) Entro, luglio sarà bandito il primo concorso per soli titoli per i docenti abilitati con un servizio di almeno 360 giorni anche non continuativi dall'a. s. 1982-83 all'a. s. 1988-89.

2) Entro 45 giorni dall'entrata in vigore del decreto sarà bandita una abilitazione riservata ai docenti che abbiano prestato il servizio suddetto e non siano in possesso di abilitazione

3) I concorsi saranno banditi su scala provinciale e sarà possibile presentare domanda per due pro-

4) In prima applicazione il totale dei posti disponibili sarà riservato ai concorsi per soli titoli; dopo il primo triennio, ai concorsi per titoli, le cui graduatorie saranno permanenti e aggiornate, verrà riservato il 50 per cento dei posti disponibili.

5) Tali procedure concorsuali valgono anche per il settore della Istruzione Aritistica (Conservatori e Accademia), ma i relativi concorsi saranno banditi a livello nazionale.

(continua in terza pagina)

(Continua in quarta pagina)

Personale docente: Organico di fatto - Utiliz

DECRETO MINISTERIALE **DEL 22 GIUGNO 1989**

IL MINISTRO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Vista la legge 29 marzo 1983, n. 93 recante norme sul pbblico impiego e, in particolare, l'art. 13, ultimo comma, della medesima legge che disciplina gli accordi decentrati al livello ministeriale;

Visto il Decreto del Presidente della Repubblica 23 agosto 1988, n. 399 che ha recepito l'accordo del 9 giugno 1988 relativo al personale del comparto scuola:

Visto il D.L. 6 agosto 1988 n. 323 convertito con modificazione nella legge 6 ottobre 1988 n. 426;

Visto il Decreto Ministeriale in data 11 ottobre 1988, con il quale è stata costituita la delegazione di parte pubblica per la negoziazione decentrata ministeriale;

Visto l'accordo del 7 giugno 1989, relativo alle utilizzazioni del personale docente delle scuole di ogni ordine e grado ed alle assegnazioni provvisorie del personale docente degli istituti di istruzione secondadaria di II grado ed artistica;

Viste le osservazioni formulate da alcune organizzazioni sindacali e disattese le stesse in quanto il loro accoglimento sarebbe stato in contrasto con la legge 6 ottobre 1988 n. 426;

DECRETA:

Art. 1.

Disposizioni preliminari di fatto

Le utilizzazioni del personale docente della scuola di ogni ordine e grado e le assegnazioni provvisorie del personale docente degli istituti di istruzione secondaria di II grado ed artistica sono disposti annualmente e sono regolati dalle disposizioni del presente decreto.

Art. 2.

Determinazione dell'organico

L'organico di fatto della scuola materna, elementare, secondaria e artistica sarà determinato secondo i criteri stabiliti per la determinazione dell'organico di diritto utilizzando tutte le ore di insegnamento segnalate dai presidi e dai direttori didattici, nonché le ore di insegnamento resesi disponibili a seguito della trasformazione di rapporti di lavo, a tempo pieno in rapporti a tempo parziale, e secondo le seguenti fasi procedurali;

a) conferma, ove possibile, delle cattedre già previste in organico di diritto: tale possibilità si deve intendere esistente sia in presenza di numero di ore complessivo non inferiore a quello con cui la cattedra è stata costituita in organico di diritto sia nel caso di contrazione di ore di insegnamento settimanale fino ad un massimo di quattro Tale ultima disposizione si applica solo alle cattedre coperte da personale docente di ruolo con sede definitiva, che pertanto non verrà individuato come soprannumerario e sarà utilizzato, per le ore mancanti, prioritariamente per lo svolgimento di supplenze temporanee nell'istituto dove sono venute meno le ore o, in caso di cattedra orario esterna, nell'istituto ove sussiste la maggior disponibilità di ore. Negli istituti funzionanti con corsi normali e corsi sperimentali i predetti docenti in servizio nei corsi normali saranno assegnati, ove ne sussista la disponibilità, alle classi funzionanti in corsi sperimentali, e viceversa, preventivamente rispetto all'utilizzazione per lo svolgimento delle supplenze. I docenti in questione non possono viceversa essere utilizzati, per le ore man-canti, nei corsi funzionanti presso le sezioni staccate o le scuole coordinate, site in comune diverso, di-

pendenti dalla scuola ove sono ve-

nute meno le ore;

b) formazione di ulteriori cattedre secondo i criteri stabiliti per l'organico di diritto: precedenza assoluta alla costituzione di cattedra nell'ambito dell'unità scolastica e solo successivamente fra due o tre scuole secondo il criterio della raggiungibilità, attribuzione della cattedra all'istituto con un numero di ore pari alla metà dell'orario della stessa e comunque in presenza di un numero di ore complessivo pari a 18 ore o non inferiore all'orario di cattedra.

Le ore residue in classi collaterali non utilizzate per la costituizione delle cattedre di cui ai punti a) e b) o comunque non assegnate a personale docente da utilizzare, saranno conferite, ove possibile, ai docenti in servizio nella scuola con orario di cattedra inferiore alle 18 ore, in conformità delle disposizioni impartite nell'art. 14 comma 7 del. D.P.R. 399-88 e nella C.M. n. 266 del 23-9-1988.

Per la costituzione dei posti di insegnamento di Educazione Fisica saranno utilizzate - ferme le istituzionali modalità di attivazione e per un massimo di n. 6 ore settimanali per docente - le ore di avviamento alla pratica sportiva, la consulenza presso i circoli didattici per le iniziative motorie nelle scuole elementari (escluso il coinvolgimento diretto nell'insegnamento), le ore finalizzate all'attività sportiva promozionale, previste nell'artimolo 15 della O. M. 14 luglio 1984 e successive modifiche e integra-

Art. 3

Individuazione dei docenti soprannumerari - Docenti non denti, emodializzati e non autonomi o con protesi agli arti inferiori

Ai fini dell'individuazione dei docenti soprannumerari ai sensi dell'art. 3 dell'O. M. 14-7-1984, n. 216 si applicano le tabelle di valutazione per i trasferimenti d'ufficio approvate con D.M. 30-11-88.

I docenti individuati come soprannumerari ai sensi dell'articolo 3 dell'O.M. sopna citata possono essere utilizzati a domanda nell'ambito della scuola di titolarità qualora nella scuola medesima sussistano posti di cui al punto 3) dell'art. 13 della stessa O.M. Essi possono essere utilizzati altresi, sempre nell'ambito della scuola di itolarità a domanda, per le attività di cui ai commi sesto e nono dell'art. 14 della Legge 270-1982. L'utilizzazione nell'ambito della scuola di titolarità verrà disposta direttamente dal preside o direttore didattico.

I docenti non vedenti - che si trovino nelle condizioni previste dalla legge 29-9-1968 n. 946 — i docenti emodializzati e i docenti non autonomi o con protesi agli arti inferiori non dovranno essere inseriti nelle graduatorie per l'individuazione del soprannumero a meno che la contrazione di organico non sia tale da rendere necessario il coinvolgimento anche delle predette categorie (ad esempio soppressione della scuola ecc.).

Le operazioni di utilizzazione, sistemazione e assegnazione provvisoria nell'ambito della provincia nei confronti dei docenti non vedenti, emodializzati, non autosufficienti o con protesi agli arti inferiori saranno disposte con precedenza rispetto a tutte le operazioni di cui al punto 1 del medesimo articolo 11 e sempre ovviamente secondo l'ordine indicato nel predetto articolo. Le assegnazioni provvisorie da fuori provincia dei predetti docenti saranno effettuate dopo tutte le operazioni nell'ambito della provincia e con precedenza rispetto alle assegnazioni provvisorie da fuori provincia degli altri

Art. 4.

Docenti trasferiti nell'ultimo triennio quali soprannumerari

Il diritto di utilizzazione con precedenza assoluta, prevista al p. 1 dell'art. 11 dell'O.M. 14-7-1984 n. 216, spetta, in caso di soppressione della scuola di precedente titolarità e qualora l'interessato ne faccia richiesta, per altra scuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza per la sede più vicina secondo le tabelle di vicinio-

Parimenti, qualora la scuola di precedente titólarità sia stata soppressa, per beneficiare della continuità didattica prevista dall'art. 4 dell'O.M. 14-7-1984 n. 216 è sufficiente che l'interessato abbia richiesto nel triennio dal trasferimento d'ufficio, successivamente alla soppressione della scuola o plesso di precedente titolarità, il trasferimento a un'altrascuola della sede di precedente titolarità o, in mancanza di altre scuole in tale sede, nel comune più vicino secondo la tabella di viciniorità.

L'utilizzazione nella scuola di precedente titolarità deve essere disposta, laddove se ne determinino le condizioni, anche se il docente ha ottenuto l'utilizzazione su posto di sostegno, a condizione che nell'apposita istanza abbia dichiarato di preferire a tale utilizzazione il rientro nella scuola di tito-

Art. 5. Docenti titolari di posti D.O.A.

Sono da considerare in ogni caso perdenti post - e nei loro confronti occorre pertanto procedere ad un nuovo provvedimento di utilizzazione — le lavoratrici madri per le quali sia venuto meno il diritto ad usufruire della precedenza prevista all'art. 10 dell'O. M. 14 lu-

I docenti che hanno ottenuto il passaggio di cattedra o di ruolo su posti di D.O.A. a decorrere dall'anno scolastico in cui si procede all'utilizzazione sono inseriti nella graduatoria prevista alla lettera A dell'art. 5 dell'O.M. 14-7-1984. Essi pertanto potranno chiedere, esibendo la relativa documentazione, la valutazione anche dei titoli previsti alle lettere b) e c) del titolo II della tabella di valutazione dei trasferimenti e posseduti alla data di scadenza per la presentazione delle domande di trasferimento e pas-

Per la scuola elementare, materna e media la conferma dei docenti titolari di posti D.O.A., di cui all'articolo 11 punto 2 dell'. O. M. 14-7-1984, può essere disposta, sempre nell'ambito dello stesso plesso o scuola, per lo stesso tipo di cattedra o posto e, in subordine, anche per posti di sostegno, a condizione che gli interessati siano in possesso del prescritto titolo. La conferma può essere disposta anche per attività di cui ai commi sesto e nono dell'articolo1 4 della legge 270-1982, sia che il docente D. O.A. fosse utilizzato nell'anno scolastico precedente su cattedra o posto sia che fosse utilizzato per le attività predette.

Art. 6. Applicazioni dell'art. 5 del D.L. 6-8-1988 n. 323 convertito con modificazioni nella legge 6-10-1988 n. 426

Ai şensi dell'articolo 5 del D. L. 6-8-1988 n. 323, convertito con modificazioni nella legge 6-10-1988 n. 426, nei limiti del 20 per cento del personale soprannumerario i docenti delle scuole e istituti di istruzione secondaria di II grado, ivi compresi i licei artistici e gli istituti d'arte, possono essere utilizzati per le attività di coordinatore dei servizi di biblioteca e dei servizi di orientamento scolastico e quelli della scuola elementare e

media per le attività di operatore tecnologico e psicopedagogico.

La percentuale di personale da destinare alle attività sopra indicate deve essere determinata dai Provveditori agli Studi distintamente per ciascun grado di scuola, senza tener conto, per la scuola secondaria di I e II grado, della ripartizione per classi di concorso. Ai fini della determinazione numerica del personale soprannumerario, si dovrà avere riguardo, per ciascun grado di scuola e per ciascuna classe di concorso, alla differenza fra il numero complessivo dei docenti di ruolo, ivi compresi quelli titolari su posti di D.O.A. nella provincia e il numero complessivo delle cattedre e posti funzionanti nell'organico di fatto e dei posti di D.O.A. della provincia me-

L'effettiva utilizzazione del personale docente nelle attività sopra indicate, da disporsi secondo le modalità che verranno indicate con successive disposizioni, è comunque subordinata, per ciascun grado di scuola e ciascuna classe di concorso, alla preventiva copertura di tutte le cattedre e posti di cui al successivo art. 13.

La disponibilità iniziale deve offrire il quadro completo di tutte le possibilità di utilizzazione. Esso deve comprendere pertanto l'elenco di tutte le cattedre e posti disponibili e il piano delle attività previste ai commi sesto e nono dell'articolo 14 della legge 270-1982; laddove i posti di insegnamento siano in numero inferiore a quello dei docenti da utilizzare, esso comprenderà anche il piano delle utilizzazioni per le attività previste dall'art. 5 del D.L. 323-1988 convertito nella legge 426-88, nonché nelle forme di messa a disposizione delle scuole e circoli didattici, e per la scuola secondaria, di utilizzazione in materie affini.

Per la copertura delle cattedre o posti che vengono a rendersi disponibili in data successiva all'inizio dell'anno scolastico non possono essere utilizzati i docenti assegnati alle attività previste dai commi sesto e non dell'art. 14 della legge 270-82 e dall'art. 5 del D.L. 323-88 convertito in legge 426-88 che, pertanto, una volta attivate, non possono essere interrotte per soddisfare esigenze di copertura di posti successivamente resisi dispo-

Art. 7. Utilizzazione degli insegnanti tecnico pratici nei laboratori di informatica

Gli insegnanti tecnico pratici individuati come soprannumerari che non sia stato possibile utilizzare sui posti di cui all'articolo 3 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216, neanche su insegnamenti affini, potranno essere utilizzati a domanda, purché in possesso di titoli ritenuti idonei, secondo le disposizioni che verranno successivamente impartite, nei laboratori attivati con la sperimentazione dell'introduzione dell'informatica nei programmi di matematica e fisica nel biennio della scuola secondaria superiore.

La predetta utilizzazione può essere disposta a domanda anche nei confronti di insegnante tecnico pratico non in soprannumero sempreché sia in possesso di titoli idonei e a condizione che sia garantita la sua sostituzione con insegnante tecnico pratico, anche appartenente ad altra classe di concorso purché in possesso dell'abilitazione o del titolo di studio richiesto, che non sia stato possibile utilizzare per le operazioni di copertura dei posti

Art. 8. Posti di sostegno

In attuazione di quanto concordato nell'accordo del 28-11-1988 e

previsto dai commi 1 - lettera Li e 3 bis dell'articolo 116 dell'O.M. n. 300-1986 e successive modifiche e integrazioni, immediatamente dopo la pubblicazione dei movimenti definitivi, i posti di sostegno disponibili nella scuola media saranno assegnati nell'ordine a docenti di ruolo specializzati che facciano domanda di conferma o di nuova utilizzazione e in subordine d'ufficio a docenti specializzati titolari di posti D.O.A. e non licenziabili.

Sui posti di sostegno residuati, previo accantonamento numerico previsionale di posti da conferire a docenti non di ruolo specializzati, saranno disposte utilizzazioni a domanda di docenti di ruolo non spe-

I docenti utilizzati a domanda dovranno accettare, entro 3 giorni dalla notifica, il provvedimento di utilizzazione. L'accettazione della utilizzazione comporta l'esclusione dalla partecipazione ai trasferimenti annuali, nonché la disponibiità delle cattedre o posti di titolarità anche se conseguiti per effetto dei trasferimenti definitivi disposti pe lo stesso anno scolastico in cui si effettuano le utilizzazioni sui posti di sostegno. La mancata rinuncia entro il termine predetto è equiparata a tutti gli effetti all'accetta-

I posti di tipo comune resisi disponibili per effetto delle predette operazioni di utilizzazione sul so stegno, con esclusione dei post D.O.A., sono utilizzati per le ope razioni di trasferimento annuale

Gli insegnanti di scuola materna, elementare e media che conseguono il titolo di specializzazione nei corsi gestiti dall'amministrazione ai sensi dell'art. 14 della leg ge 270-82 in epoca successivo termine per la presentazione dell' domande di trasferimento e asse gnazione provvisoria ma in tempo utile per partecipare alle operazio ni di utilizzazione sono inseriti, fini dell'utilizzazione a domanda nella stessa graduatoria dei docen ti già forniti di titolo e l'attribu zione della sede di utilizzazione ne loro confronti dovrà essere dispo sta, tenendo conto delle preferen ze espresse dagli interessati, ne l'ambito del distretto prescelto.

In assenza di personale di ruo o non di ruolo in possesso dei pre scritti titoli di specializzazione, consente al personale di ruolo di ne faccia domanda di essere utili zato sui posti di sostegno nel scuola materna elementare e me dia, dando comunque la preceden a quello che ha maturato un'espe rienza didattica sul sostegno (m no comma D.P.R. 399-1988).

Le assegnazioni d'ufficio sui p sti di sostegno residuali avverra no soltanto nei confronti dei d centi di ruolo in posizione sopra numeraria sforniti di titolo o fo niti del titolo rilasciato prima di l'entrata in vigore del D.P.R. 1975, in clusi nella parte termia della graduatoria cioè nella fast corrispondente al numero dei po di sostegno da conferire. Ovviame te nell'assegnazione si procede partendo dal docente meglio g duato.

In applicazione di quanto pre sto dai commi 12 e 14 dell'artio 18 del D.P.R. 399-1988, il person le educativo e assistente, in po zione soprannumeraria, in posse dei prescritti titoli culturali, p fessionali e di specializzazione, ne utilizzato, a domanda, sui p di sostegno.

Art. 9.

Attività di sostegno per alu portatori di handicaps frequ tanti gli istituti di istruzi secon. di II grado e artisi

Nel determinare il quadro i esigenze per le utilizzazioni Istituti di Istruzione di II gradi artistica si dovrà tener conto

ioni - Sistemazioni - Assegnazioni provvisorie

alunni portatori di handicaps sulla base delle programmazioni adottate dagli Organi Collegiali ai sensi del sesto comma dell'art. 14 della

Per l'attività di sostegno ai predetti alunni saranno utilizzati innanzitutto docenti di istruzione seondaria di II e I grado in possesdel titolo di specializzazione e, mancanza di docenti di ruolo specializzati, docenti supplenti in ossesso del titolo di specializza-

Qualora sussistano ulteriori necessità, si farà ricorso a personale non specializzato secondo l'ordine opra indicato tenendo presente he le operazioni di utilizzazioni oncernenti il personale di ruolo devono comunque precedere quelrelative al personale non di ruo-

Nell'ambito dei docenti non speializzati verrà data la precedenza coloro che hanno frequentato il imo anno del corso di specializazione previsto dal D.P.R. 970-75 a coloro che hanno esperienza diattica sul sostegno.

Qualora vi siano docenti di ruodelle classi frequentate da alunportatori di randicaps disponili ad effettuare attività di sostei medesimi saranno utilizzati tale attività con precedenza ritto agli altri docenti non spealizzati, fatti salvi quelli di cui precedente comma, fino ad un umero di ore pari a quello che dorebbero prestare nelle altre classi, elle quali verranno sostituiti da ersonale comunque da utilizzare. Ove non sia possibile la sostituone di tali docenti con personale I ruolo, i medesimi potranno essere assegnati ad attività di sosteo secondo quanto sopra precio, solo se si debba comunque faricorso, per l'attività di sostemo, a personale non di ruolo.

Per l'utilizzazione del personale appartenente ai ruoli della scuola econdaria di I grado sarà data alresì la precedenza, nell'ambito riettivamente dei docenti speciaizzati e non specializzati, a coloro he sono in possesso di titolo di litazione per accedere agli Istidi II grado. Nel caso di conrenza fra tale precedenza e quelprevista dal comma 4 prevale

La scelta dei docenti da assenare alle attività suindicate dovrà venire, tenendo conto dei criteri pra esposti, attingendo prioritaamente alle classi di concorso r le quali vi sia esubero di permale da utilizzare rispetto alle sponibilità e sia pertanto garana la copertura dei posti vacanti. Si richiamano comunque le diosizioni contenute nella circolaen. 262 del 22-8-1988.

Art. 10. Messa a disposizione

Nle provvedimento di messa a sposizione di cui all'articolo 14 l'O.M. 14-7-1984 n. 216 dovranssere indicate, sulla base della abella di viciniorità, due scuole o essi fra quelli compresi nel distretto della scuola o plesso da cui

I docente dipenda amministrativamente, presso i quali il docente dovià essere impegnato in via prioritaria per la copertura delle supplenze brevi, mispetto alle altre cuole o plessi compresi nel ditretto medesimo.

Nelle scuole materne ed elementari, nelle quali funzionino rispetlivamente sezioni con turno antimeridiano e pomeridiano e sezioni di tempo pieno il direttore didattio, all'inizio dell'anno scolastico, stabilirà se la messa a disposizione i intende per le supplenze relative al turno antimeridiano o pomeridiano. L'assegnazione al turno potrà essere variata nel corso dell'an-

che degli Istituti frequentanti da no scolastico in presenza di esigenze di servizio e previo avviso al docente interessato.

> Per la scuola secondaria e artistica, nei confronti dei docenti messi a disposizione si provvederà, all'inizio dell'anno scolastico, a una definitizione di massima dell'orario di servizio che potrà essere modificato in qualunque momento in resenza di esigenze di servizio nelle scuole in cui il docente può essere utilizzato e previo preavviso all'interessato.

Art. 11. Docenti di educazione tecnica e di educazione fisica

Le utilizzazioni dei docenti di educazione tecnica e di educazione fisica risultanti in eccedenza numerica rispetto all'organico di fatto provinciale per effetto dell'applicazione del II comma dell'articolo 3 della legge 426-1988 vengono disposte nell'ordine e per le attività elencate nel presente proto-

Per le utilizzazioni dei docenti nell'ambito delle risorse di personale disponibili va data priorità al mantenimento dell'assetto organizzativo già previsto dal D.M. 23 luglio 1983 per il tempo prolungato.

A - Docenti di educazione tecnica

Premesso quanto sopra si procederà secondo le seguenti fasi pro-

- 1) Il Capo d'Istituto dispone a domanda, nel limite dell'esubero rispetto all'organico di fatto determinato con i nuovi criteri, l'assegnazione dei docenti di Educazione tecnica nell'ambito della scuola appartenenza, con eventuale graduazione, allo svolgimento di attività relative a:
- posti di operatore psicopedagogico e di operatore tecnologico:
- progetti di cui ai commi VI e IX dell'articolo 14 della legge numero 270-1982;
- posti di sostegno;
- insegnamenti dichiarati affini secondo le vigenti disposizioni.

Le assegnazioni sui posti di sostegno, nell'ambito della stessa scuola saranno effettuate con precedenza rispetto a quelle previste dall'art. 21 lettera B) dell'O. M. permanente 14-7-1984 salva l'ultilizzazione del docente di sostegno trasferito nell'ultimo triennio quale soprannumerario.

2) Ferma restando la titolarità giuridica nella scuola di provenienza il Provveditore agli Studi, sulla base di una graduatoria provinciale compilata secondo i punteggi comunicati dai Capi d'Istituto comprendente i docenti di educazione tecnica che ne abbiano fatto domanda, dispone l'assegnazione alle scuole medie della provincia per le attività residuate dalle operazioni di cui al precedente punto. nonché negli istituti di II grado per insegnamenti affini, nel limite della eccedenza in ciascuna scuola rispetto all'organico di fatto determinato secondo i puovi criteri Successivamente dispone a domanda l'assegnazione alle stesse attività eventualmente residuate nei confronti dei docenti titolari sulle D.O.A. o in soprannumero rispetto alle stesse D.O.A.

Le assegnazioni dei posti di sostegno previste in questa fase saranno effettuate nell'ambito delle operazioni di assegnazione a domanda di cui all'articolo 21 della più volte citata O. M. sulle utilizzazioni.

3) Sulla base di apposita graduatoria compilata con i criteri previsti dall'articolo 3 dell'O. M. permanente sulle utilizzazioni, nella quale non saranno inclusi i docenti già utilizzati nelle precedenti fasi, il Provveditore agli Studi disporrà per convocazione la copertura delle cattedre di educazione tecnica,

dei posti di sostegno e per il soddisfacimento di tutte le esigenze previste dagli articoli 12, 13 e 14 della O.M. permanentemente predetta. Per le esigenze di cui al citato art. 14, sarà determinato un contingente a cura del Provveditore agli Studi, tenendo conto delle singole realtà locali, mediante contrattazione decentrata provinciale. Tali utilizzazioni vengono disposte prioritariamente nei confronti del personale D.O.A. o del personale in soprannumero rispetto alle stesse D.O.A. con l'avvertenza che, qualora il quadro complesso delle esigenze richieda l'impiego di un maggior numero di docenti, il Provveditore agli Studi utilizzerà i docenti in esubero per effetto del più volte citato art. 3 della legge 426-88 garantendo la precedenza nella scelta fra tutte le esigenze di cui ai succitati articoli iniziando dal primo degli insegnanti compresi nella fascia corrispondente al numero dei posti ancora da coprire escludendo i docenti già utilizzati nelle fasi precedenti. Le assegnazioni sui posti di sostegno previste in questa fase saranno effettuate nell'ambito delle operazioni di assegnazione di ufficio di cui all'art. 21 dell'O.M. sulle utilizzazioni, prioritariamente nella scuola di titolarità e successivamente, ove possibile, nell'ambito del distretto della scuola di ap-

4) I docenti di educazione tecnica, nei confronti dei quali non è stato possibile disporre nessuna delle assegnazioni o delle utilizzazioni indicate nei precedenti punti, restano a prestare servizio nella scuola di titolarità giuridica.

Il collegio dei docenti formula proposte per l'anno scolastico in ordine alla possibile ripartizione proporzionale dell'orario d'insegnamento di educazione tecnica fra i docenti predetti. Il relativo orario settimanale è articolato in modo da consentire l'eventuale reciproca so-

Il completamento dell'orario d'obbligo viene effettuato con ore di insegnamento ad alunni portatori di handicaps' che non siano state prese in considerazione per la costituzione dei posti di sostegno, con ore di insegnamento per la sostituzione dei docenti temporaneamente assenti, con le attività connesse al funzionamento degli organi collegiali e con altre attività proposte dal collegio dei docenti. Lo svolgimento delle attività deliberate in questa fase delle operazioni è comunque subordinato alla necessità della sostituzione dei docenti di educazione tecnica e della sostituzione dei docenti di discipline diverse assenti fino a 10 giorni.

5) Il conferimento delle supplenze anche temporanee è subordinato alla completa utilizzazione del personale D.O.A. o che risulti comunque in posizione soprannumeraria.

Per l'utilizzazione dei docenti sui posti di sostegno, ai docenti di educazione tecnica sarà riservato un contingente di posti commisurato al rapporto fra il numero dei docenti di educazione tecnica in eccedenza e il numero complessivo dei docenti in soprannumero delle altre discipline; il contingente di cui sopra dovrà essere determinato distintamente per ciascuna delle operazioni alle quali essi hanno titolo a partecipare ai sensi dell'articolo 21 dell'O. M. sulle utilizzazioni.

Per quanto non espressamente previsto per i docenti di educazione tecnica si rinvia alle disposizioni di carattere generale e, per quanto concerne l'ultizzazione sui posti di sostegno, alle disposizioni dell'art. 21 dell'O.M. 14-7-1984.

B - Docenti di educazione

Per i docenti di educazione fisica sono confermate le fasi procedurali previste nel precedente articolo per i docenti di educazione tecnica. In considerazione tuttavia della specificità della disciplina si dispone inoltre quanto segue:

a) Nella prima fase concernen-

te la costituzione, in ciascuna scuola, dei posti di organico di fatto, saranno utilizzate — ferme le istituzionali modalità di attivazione e per un massimo di 6 h. settimanali per docente - le ore di avviamento alla pratica sportiva, la consulenza presso i circoli didattici per iniziative motorie nelle scuole elementari (escluso il coinvolgimento diretto nell'insegnamento), le ore finalizzate all'attività sportiva promozionale (Giochi della Gioventù).

b) Nella determinazione dell'organico di fatto — ferme restando le fasi operative già individuatenel precedente articolo - verrà precisato, nell'articolo 12 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216 che il piano delle attività deliberate dagli Organi Collegiali e in relazione al quale saranno effettuate utilizzazioni di docenti, potrà programmare interventi con i progetti di integrazione scolastica degli handicappati e di compensazione dello svantaggio.

c) Ai fini della utilizzazione in ambito provinciale, oltre alla eventuale, disponibilità di «spazi» come sopra definiti, potrà essere conferito anche l'insegnamento in istituti di II grado.

d) Dopo l'espletamento delle utilizzazioni d'ufficio, nel limite di una unità per provincia e di due nei capoluoghi di regione, potrà procedersi alla utilizzazione, con compiti di collaborazione alla organizzazione della attività sportiva scolastica, presso il coordinatore per l'Educazione Fisica del provveditorato agli Studi.

In corrispondenza di dette assegnazioni saranno ridotte le forme di utilizzazione ex articolo 65 del D.P.R. 31-5-1974, n. 417.

e) Successivamente, e con il medesimo ordine delle operazioni, si procederà alla utilizzazione dei docenti non di ruolo non licenziabili i quali non abbiano trovato sistemazione a norma dell'articolo 25 dell'O.M. 14-7-1984, n. 216.

Roma, 22 giugno 1989

IL MINISTRO Giovanni Galloni

Decreto - Legge sul reclutamento

(dalla prima pagina)

6) Anche per i coordinatori amministrativi è prevista la doppia procedura concorsuale, per esami e per soli titoli.

7) Viene riordinato il settore ispettivo, con l'istituzione del ruolo unico costituito da 721 ispettori tecnici, non più divisi in ispettori centrali e periferici: in prima nomina i vincitori di concorso vengono assegnati agli uffici scolastici periferici per un periodo non inferiore a tre anni.

8) Nella fascia direttiva, agli idonei dei precedenti concorsi viene riconosciuto il diritto ad essere immessi nei ruoli; coloro che hanno prestato servizio come presidi incaricati per almeno due anni senza essere vincitori di concorso potranno essere immessi nei ruoli direttivi dopo la categoria precedente, previo superamento di un esame consistente in un colloquio.

NOTA REDAZIONALE

Come si vede da quanto abbiamo riassunto, la determinazione dei contingenti di personale interessato dal presente decreto appare più

chiara e più agevolmente scaglionabile rispetto alle precedenti leggi di immissione in ruolo: consente quindi una più corretta gestione amministrativa-finanziaria dell'intero problema.

Dispiace tuttavia trovare per la ennesima volta la compresenza di motivi di giustizia e di motivi clienterali in un decreto-legge che avrebbe potuto meglio presentarsi al giudizio dell'opinione pubblica se non avesse voluto offrirsi come sanatoria, secondo quello stesso spirito che ha causato gravi ritardi nell'esame del disegno di legge che lo ha preceduto e cui era stata concessa la sede deliberante in XI Commissione alla Camera dei Deputati.

Chi del resto conosce le nostre precedenti osservazioni sul cattivo uso degli strumenti legislativi da parte della classe politica dominante, sa per esempio che avevamo già evidenziato l'incongruo sovrapporsi della triennalizzazione del concorso precedente alla istituzione del doppio canale di reclutamento per quelle categorie, come i direttivi, per le quali il privilegio concesso all'ultimo concorso effettuato, rispetto ai precedenti, non trovava giustificazione neanche in una ne-

Il crollo del Comunismo e l'av-

cessità di urgenza operativa.

In linea generale, riteniamo apprezzabile che venga eliminato dalle procedure di reclutamento un elemento di casualità, e cioè che a parità di meriti l'ingresso in ruolo dipenda dalla contingenza di un numero maggiore o minore di posti messi a concorso, in quanto disponibili in quel dato anno: il problema è ora superato dal valore permanente attributo all'idoneità come titolo per l'accesso ai ruoli.

Qualche nostalgico potrebbe sostenere che il metodo tradizionale mantiene « in forma » più efficacemente il personale aspirante ad assunzione o a passaggio di livello nell'ambito dell'impiego; saremmo ben lieti di proporre periodici esami perfino per il mantenimento in servizio del personale di ruolo se avessimo una qualche fiducia nella professionalità dei componenti le commissioni, entrati magari in ruolo ope legis: di fatto, la nostra richiesta che si proceda per idoneità a che la idoneità stessa sia permanentemente « spedibile » equivate solo ad un auspicio per uno Stato passabilmente efficiente, che qualche volta riesca a mantenere la parola data.

L'errore del sindacato del partito

(dalla prima pagina)

validità del concetto dell'autonomia sindacale. La crisi del sistema si può infatti superare solo a condizione che si costituiscano una pluralità di organizzazioni, che non siano tutte emanazione di una stessa realtà e vincolate dagli stessi interessi, che non siano tutte operanti nella logica dell'indefinito perdurare dell'esistente.

Esistono in alcuni partiti minoranze più o meno consistenti, e più o meno fagocitate dalle maggioranze, che hanno coscienza della gravità di riprodurre all'infinito le condizioni politiche instaurate dalla partitocrazia, minoranze che nel tentativo di ricondurre la politica a più nobili funzioni tentano di proporre nuovi modi di concepire l'attività politica, richiamando l'attenzione sul fatto che i partiti sono solo degli strumenti non fine a se stessi. Sono le idee e i principi che contano e gli strumenti si usano solo se e fin che sono idonei a realizzare i fini. Invece la realtà corrisponde ad una situazione capovolta: i principi e le idee sono propaganda. Il partito è considerato una azienda di cui i capi sono i principali azionisti: azienda che amministra miliardi, assegna posti, distribuisce incarichi, realizza ambizioni; se è un partito di governo ha anche modo di lucrare e realizzare vantaggiosi affari. Il partito azienda, come tutte le aziende, ha il problema della concorrenza, esso deve pertanto impedire che la propria clientela sia acquisita da altri, e che sorgano altre attività in quello che è considerato il proprio settore. Le organizzazioni consociate, di cui si è fatto cenno prima, e fra esse i sindacati di partito, contribuiscono allo scopo.

Non è facile prevedere di quanto le minoranze rinnovatrici esistenti nei partiti riusciranno a mutare le situazioni interne, ma se qualche possibilità per esse esiste ciò potrà forse avvenire a condizione che in maniera coerente e senza fermarsi a mezza strada esse sappiano sino in fondo portare avanti la propria logica. Non avrebbe ad esempio senso parlare di « partito aperto » non più monopolizzante l'intera sfera degli interessi politici, non avrebbe senso ipotizzare un nuovo rapporto dialettico fra le varie organizzazioni della stessa area politico-culturale, in modo da sostituire l'attuale rapporto di subordinazione e poi persistere nell'errore del sindacato del partito. Significherebbe contiunare una cattiva politica ed una cattiva attività sindacale, significherebbe continuare, con la mistificazione di proposte innovatrici, a coltivare il proprio (G. O.)orticello.

Per la promozione degli I.S.E.F.

(dalla prima pagina)

fronti della quale si sta ormai costituendo una ferma volontà culturale, anche perché sarebbe insufficiente un semplice cambiamento di

I contenuti programmatici sono rimasti quelli di una preparazione completa, ma la considerazione è scesa a livello di psicomotricità. E non si tratta di un semplice problema terminologico, in quanto il riferimento filosofico passa dall'idealismo al positivismo. Ecco perché è sentita la battaglia per l'elevazione degli Isef, come una battaglia dottrianaria, filosofica e pedagogica. Non è mai stato, un insegnamento di movimenti corporei, meccanicamente intesi, ma un'educazione del corpo coniugato all'anima secondo una filosofia idealista, che da Platone a Gentile riteniamo insostituibile nel suo valore. Platone ci insegnò che se il corpo non viene esercitato alla «bellezza», l'anima, intesa anche come sapienza, rischia di rimanere pigramente nell'oblio.

Il corpo può essere la tomba della anima, oppure il segno con cui essa si manifesta.

Educazione fisica significa rispondere alla manifestazione dell'intelletto che vuole il corpo non solo nella sua bellezza, ma anche nella sua validità: degno della immortalità dell'anima. Per Platone il perfezionamento morale avviene attraverso il «corpo», non contro di

Ci sono stati altri momenti in cui il filosofo si è mostrato preplesso sul fatto che il «corpo» tiene, come una prigione, l'anima e sembra invitare a realizzare su questo mondo una condizione di liberazione dal corpo, che equivale a mettersi in una situazione che precede la morte; ma poi nelia «Repubblica» Platone torna all'armonia ed all'equilibrio tra corpo e anima e conclude che il corpo va educato per renderlo utile strumento dell'anima. Perciò l'esigenza dell'educazione fisica, per noi, va considerata a livello accademico, titolo di una missione di civiltà, tanto più necessaria oggi che il consumismo, al contrario, usa l'anima come strumento del corpo. La positivistica psicomotricità è solo un'esigenza muscolare che rappresenta solo l'aspetto materialistico dell'uomo, senza alcuna finalità pedagogica, senza scopo educativo ed esistenziale.

Gentile, poi, che questo problema ha affrontato insieme a tutta la uno filosofia, dicce che «lo sviluppo dello spirito è un processo, in cui rientra la stessa organizzazione del corpo... il corpo, come sappiamo, non è una cosa che noi ci trasciniamo dietro...; è il nostro stesso soggetto nel processo della sua formazione continua, allo stesso titolo di quel che si dice volontà, intelletto, sensibilità... la spiritualità del corpo consiste propriamente nella sua spiritualizzazione. In questo senso il corpo è educabile, e si educa ».

Per questa insostituibile funzione gli Isef debbono essere elevati a studio superiore in grado di laureare giovani, che conoscano l'importanza del loro compito di civiltà. Se la partitocrazia blocca una simile proposta, dimostra ancora una volta che oltre agli altri mali, porta con sé i germi della subcultura anche perché in questo settore riscoprire appunto, la filosofia pedagogica (e non la sola pedagogia) di Giovanni Gentile, significherebbe

SCUOLA E LAVORO Agostino Scaramuzzino direttore responsabile

Comitato di Redazione M. Beatrice - V. Cammarano - A. Cito - A. L. C scitelli - A. Gambioli - L. Lualdi - G. Marisco L. Marrone - G. Occhini - F. Pezzuto - E. Ran

Direzione - Redaz. **Amministrazione**

00185 Roma - Via Magenta, 24 Tel. 06/4940519 - 4940476

Registrato al Tribunale di Roma al n. 71 del 12 febbraio 1985 Spedizione in abbonamento postale - Gruppo III - 70% Lito Tip «82» s.r.l. - Via Gustavo Pacetti 7 - Tel. 30.12.840 - Rom

GRATUITO AI SOCI

La responsabilità delle opinioni espresse negli articoli firmati è degl autori. — Si autorizzano riproduzioni purché sia citata la fonte

Tutti i messaggi promozionali sono gratuiti e riservati ai soci sostenitori del Sindacato

Chiuso in Tipografia il 14 luglio 1989

uscire dalle astruserie incomprensibili dei falsi «esperti»» del potere (esperti per nomina di partito); significherebbe comprendere che spesso le persone del potere lasciano nell'oblio concetti semplici ed importanti come questo: «Il corpo, pertanto, come corpo, non si educa. La gobba non si può piallare. Al moncherino non si può appiccicarsi la mano...; è lo spirito che vede il semplice corpo di contro a sè, e però diverso da quello che s stato se fosse opera sua...; il che si educa non è il corpo riale o naturale, ma un cor ha un principio di spiritual

Se è così la laurea di Edu Fisica sarebbe non il massi il minimo riconoscimento pe vani che si vogliano dedica elevazione della persona; da e dalla sua natura verso i valori.

UTILIZZAZION

In altra parte del giornale abbiamo pubblicato il decr nisteriale sulle utilizzazioni; per esigenze di spazio pubbli la sola circolare con la quale il Ministero trasmette la 1 Ordinanza Ministeriale.

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Gabinetto

Circolare n. 222 Prot. N. 29316/2241.

Roma, 22 giug

OGGETTO: Trasmissione del D.M. 22 giugno 1989 e dell'O.M. 22 1989 n. 221 contenente modifiche e integrazioni al testo co delle OO.MM. 14 luglio 1984, n. 216, 20 aprile 1985, n. 123, 1986, n. 87, 31 marzo 1987 n. 96 e 9 aprile 1988. n. 101 relativo sciplina delle operazioni aventi effetto limitato ad un solo a lastico (determinazione dell'Organico di fatto; Utilizzazioni; zioni; assegnazioni provvisorie; corsi sperimentali per lavorat per adulti finalizzati al conseguimento del titolo di studio) Si trasmettono il D. M. 22 giugno 1989 che ha recepito l'acc

7 giugno 1989 e l'O. M. 22 giugno 1989 n. 221, contenente mod integrazioni alle OO. MM. 14 luglio 1984, n. 216, 20 aprile 1981 aprile 1986, n. 87, 31 marzo 1987 n. 96 e 9 aprile 1988 n. 101 presente che il testo coordinato sarà reso disponibile al più pres gli uffici delle SS.LL. tramite il S. I. di questo Ministero.

i dispone inoltre che le scadenze, fissate in via permanente redetta O. M. per la presentazione da parte degli interessati della

detta O. M., per la presentazione da parte degli interessati delle de di assegnazione provvisoria o di utilizzazione, limitatamente

scolastico 1989-90 siano modificate come segue:

- presentazione delle domande di utilizzazione sui posti

gno nella scuola media: 30 giugno; — presentazione delle domande di assegnazione provvi motivi sopravvenuti da parte dei docenti di scuola materna: 1º

- presentazione delle domande di assegnazione provvi motivi sopravvenuti sui posti di sostegno nella scuola media: - presentazione delle domande di assegnazione provvi

motivi sopravvenuti da parte dei docenti di scuola elementare - presentaione delle domande di assegnazione provvisori 15 luglio;

te dei docenti degli Istituti di Istruzione secondaria di IIº grad stica: 24 luglio; – presentazione delle domande dei docenti titolari D.O

utilizzazione in provincia diversa da quella di appartenenza: 24 — presentazione della schda da parte dei docenti di cui a 43 e 44 della legge 270/82: 30 luglio.

Sempre limitatamente all'anno scolastico 1989 - 90 le altre previste dall'O. M. predetta sono modificate come segue:

- affissione all'albo dei Provveditorati delle graduatori sorie relative ai docenti beneficiari degli artt. 43 e 44 della leg

. - pubblicazione delle graduatorie definitive: 30 agosto.

Piazza SS. Apostoli in BIRRERIA TUTTI I GIOVEDÌ dalle ore 20.30 in poi PREMIO GAMBRINUS più grande bevitore CIALITÀ ITALO-BAVARESI

SELEZIONE "MISS BIERFEST 1989"

BIRRA PERONI

VIVIAMO IL CENTRO STORICO IN ALLEGRIA